# **QUESTIONI APERTE**

### Divieto di pubblicazione degli atti

#### La decisione

Divieto di pubblicazione degli atti - Segretezza degli atti di indagine - Intercettazioni (C.p., artt. 468 e 326; C.p.p. artt. 114, 329).

Si ritiene infondata, sotto il profilo della materialità, la notizia di reato relativa alla pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale (art. 684 c.p.), frutto di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), quando il soggetto menzionato nella pubblicazione degli audio delle intercettazioni nel telegiornale della sera risulta già ampiamente noto alle cronache nazionali in relazione al suo coinvolgimento diretto in un procedimento penale di forte impatto mediatico.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRE-LIMINARI, ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE, 8 MARZO 2022 - RAT, *G.i.p.* -SALVI, *P.m.* 

# Divieto di pubblicazione, segretezza processuale e trasmissione delle intercettazioni nel corso del telegiornale

Il divieto alla pubblicazione degli audio intercettati, imposto dall'art. 114 c.p.p. e presidiato dall'art. 684 c.p., non sembra più essere norma precettiva quando si tratta di casi di cronaca come quello di Bibbiano.

Prohibition of publication, procedural secrecy, and broadcasting of interceptions in the course of news reporting

The prohibition against the publication of intercepted audios, imposed by art. 114 c.p.p. and presided over by art. 684 c.p., no longer seems to be a preceptive norm when it concerns chronicle cases such as the Bibbiano trial.

**SOMMARIO:** 1. Un'archiviazione "inevitabile". - 2. L'incerto bene giuridico tutelato dall'art. 684 c.p. - 3. I rapporti fra l'obbligo del segreto e il divieto alla pubblicazione. - 4. Il divieto di pubblicazione delle intercettazioni.

1. *Un'archiviazione "inevitabile"*. L'ordinanza con cui è stata archiviata per infondatezza la notizia di reato relativa alla pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale (art. 684 c.p.), frutto di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), offre l'occasione per soffermarsi sulla disciplina che vieta la

pubblicazione degli atti (art. 114 c.p.p.) improntata alla tutela della «segretezza processuale»¹ nella sua accezione più ampia².

Nella vicenda in questione, il giornalista indagato aveva trasmesso nel corso del telegiornale RAI l'audio originale di una intercettazione telefonica captata in un procedimento ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, ben prima che venisse effettuato il deposito previsto dall'art. 268 comma 4 c.p.p.<sup>3</sup>. Si trattava delle indagini di grande impatto mediatico per i cosiddetti fatti di Bibbiano.

Il dato cronologico è determinante: la pubblicazione è avvenuta pendenti le indagini e dopo la parziale *discovery* dovuta all'applicazione delle misure cautelari.

A seguito della richiesta di archiviazione, proposta dallo stesso magistrato inquirente che era, al contempo, anche il titolare delle indagini a carico della denunciante, il giudice ha ritenuto che l'ipotesi di pubblicazione arbitraria degli atti di indagine fosse infondata per due ordini di ragioni.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GIOSTRA, Segreto, X), Segreto processuale (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, XXVIII, 2, 1998, 1 ss.; Id., Processo penale e informazione, Milano, 1989, 55.

Un'ampia analisi del tema è stata operata anche da Dalla-Ferrajoli, Segreto, in Dizionario di diritto e procedura penale, a cura di G. Vassalli, 1986, 885; Mantovani, Informazione, giustizia penale e diritti della persona, Napoli, 2011, passim; Molinari, Il segreto investigativo, Milano, 2003, passim; Palazzo, Tutela penale del segreto processuale, in Dir. pen. proc., 2009, 541; Pisapia, Il segreto istruttorio nel processo penale, Milano, 1960, passim; Tonini, Segreto investigativo, in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1992, 1 ss.; Toschi, Segreto (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 1098; Triggiani, Giustizia penale e informazione, Padova, 2012, 35 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dal punto di vista storico-semantico, il concetto di segreto nell'ambito della teoria generale del diritto è stato affrontato da Arena, *Il segreto amministrativo. Profili teorici,* Padova, 1984, 6 ss.; Orestano, *Sulla problematica del segreto nel modo romano,* in *Il segreto nella realtà giuridica italiana,* Padova, 1983, 95

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sulla disciplina oggetto di una perdurante metamorfosi legislativa, dopo la mancata entrata in vigore del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 215, è intervenuta la L. 28 febbraio 2020, n. 7 di conversione del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161.

Con toni critici sulla novella, si è espresso CAPRIOLI, La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti nella legge di Riforma della disciplina delle intercettazioni, in Cass. pen., 2020, n. 3, 1408. Anche SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni. Note a margine del decreto-legge 161 del 2019, in www.sistemapenale.it, 2020, 56, ritiene distonica «la scelta di porre un divieto di pubblicazione omogeneo a quello che già il sistema conosce per gli atti di indagine non più coperti da segreto, fino a quando le indagini preliminari non siano state concluse ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, proprio in punto di segretezza delle conversazioni o comunicazioni intercettate e non (ancora) acquisite al procedimento».

Per ulteriori spunti v. anche CONTI, Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi, in questa Rivista, 2022, n. 1, 24.

Da una parte, per il venir meno del regime della segretezza interna di cui all'art. 329 c.p.p., dal momento che il contenuto delle suddette intercettazioni era stato trascritto nell'ordinanza cautelare notificata agli indagati. Dall'altra, perchè la condotta del giornalista non avrebbe cagionato un danno alla reputazione della denunciante, in quanto persona «già ampiamente nota alle cronache nazionali», e comunque per la ragione giuridica che «la norma di cui all'art. 684 c.p. è posta a tutela della sola amministrazione della giustizia e non anche della reputazione e della riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale».

Sebbene nessuno dei due assunti appaia condivisibile, l'impostazione seguita dal G.i.p. di Reggio Emilia non spiega come si possa escludere la violazione del divieto posto dall'art. 114 c.p.p. quando viene pubblicato un atto di indagine mentre sono pendenti le investigazioni, ossia quando viene trasmesso l'audio delle intercettazioni nel corso del principale telegiornale della sera del servizio pubblico.

Se anche la pubblicazione non avesse leso la reputazione della denunciante, affermazione quantomeno opinabile in un procedimento altamente mediatico, avrebbe comunque inciso sullo svolgimento del processo, consentendo l'indebita e anticipata conoscenza di un atto di indagine da parte del futuro giudice del processo<sup>4</sup>.

Ancora meno convincente, se possibile, è l'argomentazione circa la mancata individuazione del responsabile della rivelazione di atti coperti dal segreto d'ufficio, fondata sulla considerazione che dai tabulati telefonici del giornalista non si evincerebbero contatti con i pubblici ufficiali. A prescindere dalle questioni di metodo (ad esempio, quali pubblici ufficiali sono stati "attenzionati" e quali utenze sono state impiegate nella ricerca), appare assolutamente illogica e inconferente la conclusione in termini giuridici, posto che, rimasto ignoto l'autore del reato, l'archiviazione non può essere giustificata dall'infondatezza della

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Secondo la *Relazione al codice penale*, VIII, 1947, 35, la previsione dell'art. 684 c.p. si propone l'obiettivo di «far cessare la riprovevole e pericolosa speculazione giornalistica sui procedimenti penali, la quale, rivelando ciò che interessa non sia propalato, mette sull'avviso i delinquenti e può frustrare l'azione dell'autorità».

A riguardo, v. Boscarelli, La tutela penale del processo, Milano, 1951, 397; Crespi, La tutela penale del segreto, Palermo, 1952, 114; De Vero, Pubblicazioni arbitrarie, in Enc. Dir., XXXVII, Milano, 1988, 936; Mantovani, Appunti in tema di pubblicazione arbitraria di atti processuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 232; Pioletti, La tutela del segreto istruttorio e della riservatezza nel procedimento penale, in Riv. pen., 1966, 184; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, X, Torino, 580; Tonini, Segreto investigativo, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Roma, 1992, 5

relativa *notitia criminis*. Se si è cercato il responsabile, significa che il fatto reato, nella sua materialità, era già stato accertato.

A ciò si deve aggiungere che l'analisi di tali tabulati telefonici è stata condotta dallo stesso magistrato titolare anche delle indagini nel corso delle quali si sarebbe verificata la rivelazione del segreto d'ufficio. Sono fin troppo evidenti le ragioni di convenienza che avrebbero consigliato di assegnare la titolarità del fascicolo per rivelazione del segreto d'ufficio a un diverso pubblico ministero se non, addirittura *ex* art. 11 c.p.p., a una diversa Procura della Repubblica<sup>5</sup>. La potenziale mancanza di imparzialità del pubblico ministero non è stata minimamente rilevata dal giudice chiamato alla funzione di controllo non solo

2. L'incerto bene giuridico tutelato dall'art. 684 c.p. L'ordinanza impugnata riconosce all'art. 684 c.p. il carattere di reato plurioffensivo, trattandosi di fattispecie «preordinata a garantire non solo l'interesse dello Stato al retto funzionamento dell'attività giudiziaria, ma anche le posizioni delle parti processuali e,

sulla correttezza della richiesta di archiviazione, ma, a monte, anche dello svol-

gimento delle indagini.

comunque, la reputazione di esse»<sup>6</sup>.

Di diverso avviso, tuttavia, sono le Sezioni Unite Civili secondo cui «la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio»<sup>7</sup>.

Il contrasto interpretativo sul reato di pubblicazione arbitraria degli atti può essere risolto solo attraverso una lettura combinata con la disciplina recata dagli

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Del resto, un ex magistrato inquirente di esperienza, qual è BRUTI LIBERATI, *Prassi, disciplina e pro*spettive dell'informazione giudiziaria, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2018, n. 1, 2, denuncia come «il Pm sembri percepire il suo ruolo come angelo vendicatore di ingiustizie, piuttosto che accertatore di "reati penali"».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2016, Pm Apice, Rv, n. 640408 - 01 Analogamente, Cass., Sez. III, 19 settembre 2014, p.m. Velardi, *ivi*, n. 632104 - 01; Ib., sez. I, 28 ottobre 2004, P.O. in proc. Perrone e altro, *ivi* n. 230146 - 01.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cass., Sez. Un. Civ., del 25 febbraio 2016, Rv. 640408-01, annotata da MELZI D'ERIL e SCELSA, *La fattispecie integra un reato monoffensivo*, in *Guida al dir.*, 2016, fasc. 18, 56.

artt. 329 e 114 c.p.p.<sup>8</sup>. La norma penale sostanziale, a ben guardare, presidia un'esigenza squisitamente processuale: il generale interesse alla realizzazione della giustizia che, nel corso dell'accertamento della colpevolezza, può essere raggiunto soltanto proteggendo dai condizionamenti esterni la genuinità e l'efficacia delle attività preparatorie del giudizio e, successivamente, la corretta formazione del convincimento del giudice<sup>9</sup>.

Se questa è la *ratio* della norma incriminatrice, tutta incentrata su esigenze di carattere pubblico, l'interesse privato alla riservatezza dell'indagato-denunciante non può essere avvertito come prevalente. Dunque, pur se si ritenesse non lesa la sua onorabilità perché già assurto all'onore delle cronache, non si potrebbe comunque ritenere inoffensiva la condotta, dato che la propalazione pubblica di un atto di indagine di cui è vietata la pubblicazione mina certamente la verginità conoscitiva del futuro giudice del dibattimento<sup>10</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lupo, Sub *art. 114*, in *Commento al codice di procedura penale*, vol. II, a cura di Chiavario, Torino, 1990, 35; UBERTIS, Sub *art. 114-115*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio-Dominioni, vol. II, Milano, 1989, 27 ss.

Sul tema, fra gli altri, cfr. ADORNO, Sulla pubblicazione del contenuto degli atti di indaginie coperti dal segreto, in Cass. pen., 1995, 2167; AMODIO, Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction, Milano, 2016, 125 ss.; BONGIORNO, Il divieto di pubblicare atti del processo penale: dalla tutela dei giurati alla tutela del segreto investigativo, in Foro it., 1995, II, 525; CARLI, Indagini preliminari e segerto investigativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 762; CENCI, La fuga di notizie processuali tra norma e prassi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1629; CERESA GASTALDO, Processo penale e cronaca giudiziaria: costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento, in Giur. cost., 1995, 2123; CESARI, Segreto e divieto di pubblicazione. Gli intenti chiari di una disciplina oscura, in www.legislazionepenale.it, 2020, 14; CHINNICI, Il regime del segreto investigativo, in Cass. pen., 2015, 2081; CONTI, La verità processuale nell'era "post-franzese": rappresentazioni mediatiche e scienza del dubbio, in Processo penale e processo mediatico. Per un'analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco, a cura di Conti, Milano, 2016, 1 ss.; DINACCI, Segreto, informazione e processo equo, in Dir. pen. proc., 2011, 1251; GIUNCHEDI, Infromazione e processo, in Processo penale e Costituzione, a cura di Dinacci, Milano, 2010, 647; GROSSO, Segretezza e informazione nel nuovo processo penale, in Pol. dir., 1990, 77; MANES, Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, Bologna, 2022, 94 ss.; MAZZA, Il giusto processo tutela anche la riservatezza, in Dir. pen. proc., 1997, 1039; MEN-DOZA, Divieto di pubblicazione di atti e beni giuridici tutelati, in Cass. pen., 1995, 1079; ORLANDI, Processo penale e informazione nell'era di internet, in Processo penale e informazione, Macerata, 2001, 172; PADOVANI, Informazione e giustizia penale: dolenti note, in Dir. pen. proc., 2008, 689; RUELLO, Segreto di indagine e diritto di cronaca, in Giur. pen., 1991, III, 600; SCALFATI, Un ciclo giudiziario "travolgente", in Proc. pen. giust., 2016, n. 4, passim, VALENTINI, Stampa e processo penale: storia di un'evoluzione bloccata, in Proc. pen. giust., 2011, fasc. 3, 125.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Nella *Rel. Prog. Prel.*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, *Suppl. ord.*, n. 2, 49, è stato chiarito che «gli atti delle indagini preliminari che sono inseriti nel fascicolo del pubblico ministero devono essere conosciuti dal giudice del dibattimento solo attraverso le contestazioni» quindi, «se fosse consentita la pubblicazione prima di questo momento, si determinerebbe una distorsione della regola processuale ed una anticipata e non corretta formazione del convincimento del giudice».

È pur vero che le intercettazioni sono fisiologicamente destinate a confluire nel fascicolo per il dibattimento, ma nel corso delle indagini e fino al termine dell'udienza preliminare vige il divieto assoluto di pubblicazione di ogni atto anche non più coperto dal segreto interno (art. 114 comma 2 c.p.p.).

3. *I rapporti fra l'obbligo del segreto e il divieto alla pubblicazione*. La linea della segretezza processuale può essere scomposta in due tratti: quello che segna la segretezza interna, riferita ai soggeti coinvolti nelle indagini, da quello che invece sancisce la segretezza verso l'esterno e, dunque, il divieto alla pubblicazione (art. 114 c.p.p.)<sup>11</sup>.

Al primo tratto, l'art. 329 comma 1 c.p.p. ascrive tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, comprese le richieste e le autorizzazioni<sup>12</sup>, fino a quando l'imputato, *rectius* l'indagato<sup>13</sup>, non ne possa avere conoscenza, e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari<sup>14</sup>. Di questi atti non può essere pubblicato nemmeno il contenuto<sup>15</sup>.

<sup>&</sup>quot;Così suddivisi nella sistematica offerta da PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, cit., 129. Sebbene i due profili, come messo in evidenza anche dalla circostanza in esame, rispecchino due facce della stessa medaglia, come evidenziato anche da G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., 28, oltre che da TOSCHI, *Segreto (dir. proc. pen.)*, cit., 1099.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cass., sez. I, sent. n. 13494 del 4 aprile 2011, Tamberlich, in *Cass. pen.*, fasc. 11, 2011, con nota di MARI, *Inapplicabilità dell'art. 694 c.p. ai documenti di origine extraprocessuale,* usa una condivisibile espressione più ampia, quale ««tutti quegli atti derivanti dalle attività di indagine compiute dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria» per ricomprendere fra questi anche gli atti emanati dal giudice per le indagini preliminari.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> È anche ridondante sottolineare come la disposizione rechi un riferimento improprio all'imputato; difatti, quando la persona nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari assume questa veste, l'obbligo al segreto è già decaduto.

<sup>&</sup>quot;Per ulteriori commenti alla disciplina, cfr. MAFFEO, Sub art. 329, in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda-Spangher, vol. II, Milano, 2017, 283; RUELLO, Sub art. 329, in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di Illuminati-Giuliani, Padova, 2021, 1588.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> In dottrina, infatti, riferendosi agli atti coperti dal segreto di indagine, distinguono un «divieto assoluto» rispetto al divieto relativo soltanto all'atto: così, sencondo GRILLI, *La pubblicazione degli atti e il segreto professionale del giornaslista*, in *Giur. pen.*, 1990, III, 565; LUPO, Sub *art. 114*, cit., 44; TONINI, *Segreto investigativo*, cit., 4.

Riguardo alla definizione del concetto di "contenuto", per tutti, GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., 350, chiarisce che si tratta di «dare conto dell'atto, divulgare informazioni sullo stesso senza riprodurlo integralmente o parzialmente». Tuttavia, l'Autore denuncia che «la soluzione rischia di avere scarso successo nella prassi. Anzi potrebbe favorire, da un lato, un giornalisto giudiziario che, attraverso il sapiente uso di tecniche narrative e di espedienti espositivi adeguati, si eserciterà in una elusione legalizzata del divieto di pubblicare atti, dall'altro, e correlativamente, non meno perniciose osciallazioni giurisprudenziali sull'individuazione del criterio discreitvo che consente di distinguere la legittima pubblicazione del contenuto dell'atto dall'illegittima pubblicazione dell'atto medesimo» (p. 351)

Al secondo, invece, corrisponde il divieto alla pubblicazione di tutti gli atti fino a che non siano concluse le indagini (art. 114 comma 2 c.p.p.) a cui si aggiunge lo specifico divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi dell'art. 268 e 415-bis o 454 c.p.p. (art. 114 comma 2-bis c.p.p.)<sup>16</sup>. Le intercettazioni, anche dopo la discovery interna ex art. 268 c.p.p. che viene generalmente rinviata alla chiusura della fase, rimangono non pubblicabili nel corso delle indagini.

Una volta caduta la segretezza interna, l'unica concessione all'informazione è data dall'art. 114 comma 7 c.p.p. che consente la sola pubblicazione *del contenuto* degli atti non più coperti dal segreto<sup>17</sup>. Inutile dire che la trasmissione televisiva della fonia delle intercettazioni non può essere in alcun modo rapportata alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 114 c.p.p., trattandosi pacificamente della pubblicazione dell'atto, anche solo parziale.

Dunque, la segretezza interna e quella esterna si combinano con il divieto di pubblicazione nel tracciare il perimetro applicativo del reato di cui all'art. 684 c.p.

L'aspetto che sfugge completamente all'ordinanza in commento è l'esigenza di proteggere la verginità conoscitiva del giudice della decisione che, diversamente dal sistema del codice del 1930, deve conoscere gli atti di indagine solo attraverso la loro legittima acquisizione al dibattimento, non certamente in qualità di telespettatore del telegiornale delle ore 20. Non basta, quindi, invocare la già intervenuta gogna mediatica per eslcudere l'offensività del reato (reiterato) con la pubblicazione illecita delle intercettaizoni.

Non è macato anche chi ha ritenuto questa distinzione "bizantina" ed esclusivamente formale, come BOLOGNARI, Sub art. 114, in Commentario breve al codice di procedura penale, cit., 386; CERESA GASTALDO, Processo penale e cronaca giudiziaria: costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento, cit., 2130; GRILLI, La pubblicazione degli atti e il segreto professionale del giornaslista, cit., 570; TOSCHI, Segreto (dir. proc. pen.), cit., 1112.

A riguardo, CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1990, 136-142, per orientarsi all'interno dell'art. 114 c.p.p. che definisce una previsione «alquanto labirintica», suggerisce che sia fatto divieto di far emergere «riferimenti a sede (il tal processo) e fonte (i testimoni, periti, consulenti e via seguitando)».

<sup>16</sup> Infra § 4.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Per ulteriori spunti, cfr. anche RIVELLO, *Prevedibili incertezze sulla distinzione*, ex *art. 114 c.p.p., tra l'atto e il suo contenuto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.,* 1990, 1067; UBERTIS, Sub *art. 114*, cit., 24; VOENA, Sub art. 114, *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, vol. I, cit. 1113.

4. Il divieto di pubblicazione delle intercettazioni. Per evitare l'indebita divulgazione giornalistica delle captazioni irrilevanti per l'accertamento dei fatti, sono intevenuti dapprima il d.lgs. n. 216 del 2017, che tuttavia non è mai entrato in vigore, e poi il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2020, n. 8<sup>18</sup>. Tale ultima novella ha istituito un archivio digitale riservato, sotto la diretta sorveglianza del procuratore della Repubblica, a cui sono destinati i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni non necessarie all'accertamento, non rilevanti rispetto all'imputazione, o di cui è vietata l'utilizzazione (art. 269 comma 1 c.p.p.). Nell'archivio riservato rimangono custodite anche le intercettazioni non acquisite a seguito delle operazioni selettive previste dagli artt. 268 ss. c.p.p. o non ancora depositate ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.

La *ratio* di questa disciplina è quella di mantenere un segreto rafforzato idoneo a prevenire fughe di notizie almeno fino a quando il materiale intercettivo non venga ritualmente acquisito in funzione della sua rilevanza. Rimangono fuori dalla predetta tutela rafforzata i brogliacci trascrittivi che sono utilizzati dal pubblico minsitero per giustificare le richieste cautelari.

Un conto, però, è la pubblicazione dei passaggi dell'ordinanza cautelare che riportano i brogliacci di polizia giudiziaria, altro è trasmettere in televisione

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sul tema che non può essere qui approfondito, fra i molti contributi, si rinvia a CAPRIOLI, *La procedura* di filtro delle comunicazioni rilevanti nella legge di Riforma della disciplina delle intercettazioni, cit., 1408; CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella "delega Orlando", in www.dirittopenalecontemporaneo,it, 2017, n. 3, 82; DIDDI, Le novità in materia di intercettazioni, in www.penaledp.it, 2020, 12; DI-NACCI, Intercettazioni e riservatezza tra ampliamenti di disciplina, inconcludenze operative e restrizioni difensive, in Le nuove intercettazioni, a cura di Mazza, Torino, 2018, 33; FILIPPI, D.L. intercettazioni: abrogata la riforma Orlando, si torna all'antico, in Il quotidiano giuridico, 10 gennaio 2020; In., La legge sulle intercettazioni, in Le recenti riforme in materia penale, a cura di Baccari-Bonzano-La Regina-Mancuso, Milano-Padova, 2017, 525 ss.; ID., Riforme attuate, riforme fallite e riforme mancate degli ultimi 30 anni. Le intercettazioni, in questa Rivista, 2019, n. 3, 26 ss.; FERRANTI, Intercettazioni e pubblicabilità: un nuovo equilibrio tra diritto alla privacy e libertà di informazione, in Cass. pen., 2018, n. 2, 469; Gabrielli, Dall'esecuzione delle operazioni di ascolto all'acquisizione, in Nuove norme in tema di intercettazioni, a cura di Giostra-Orlandi, Torino, 2018, 4; GIALUZ, Premessa, in Le nuove intercettazioni. Legge 28 febbraio 2020, n. 7, a cura di Gialuz, in Diritto di Internet, Suppl. al fasc. 3, 2020, 1 ss.; GIOSTRA, Segreto processuale, tra esigenze di giustizia, diritti individuali e controllo democratico, in Cass. pen., 2018, n. 3, 747; ID., I nuovi equilibri tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca nella riformata disciplina delle intercettazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, n. 2, 521; NOCERINO, Prime riflessioni a margine del nuovo decreto-legge in materia di intercettazioni, in www.sistemapenale.it, 2020, 1, 63 ss.; Santalucia, Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni, cit., 57; Scalfati, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, in questa Rivista, 2020, n. 1, passim.

l'audio originale delle conversazioni interecettate, ossia pubblicare direttamente l'atto di indagine.

Nel sistema normativo le intercettazioni non possono mai essere pubblicate durante le indagini preliminari, a prescindere dal loro utilizzo nel procedimento cautelare e dal venir meno della segretezza interna. È difficile comprendere come il G.i.p. non abbia posto a fondamento delle sue valutazioni questa conclusione incontestabile in punto di diritto. Così come appare difficile spiegare la confusione concettuale fra notizia di reato infondata e notizia di reato rimasta a carico di ignoti. Per non parlare dell'erronea definizione dei beni giuridici protetti dall'art. 684 c.p.

Una serie di macroscopici errori interpretativi che possono forse trovare giustificazione nel totale disinteresse per la denuncia presentata da chi era indagato per reati di grande clamore mediatico. Se fosse consentita un'amara ironia, si potrebbe pensare che lo slogan "parlateci di Bibbiano" sia stato preso alla lettera per giustificare la trasmissione delle intercettazioni nel corso del principale telegiornale del servizio pubblico.

LUDOVICA TAVASSI